



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Deliberazione n. 134 del 08/10/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA COMUNI PER LA PROPOSIZIONE E LA GESTIONE COORDINATA DEL RICORSO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR N. 47 DEL 17 LUGLIO 2026 E PER LA RIPARTIZIONE E LA GESTIONE DELLE RELATIVE SPESE. INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI PODENZANO QUALE COMUNE CAPOFILA E DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA QUALE RICORRENTE/COORDINATORE. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE.

L'anno **duemilaventisei** addì **otto** del mese di **ottobre** alle ore **16:40** nella Residenza Comunale, in modalità telematica, in forma mista, come disposto dal vigente "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/11/2022, a seguito di regolari inviti e sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei suoi componenti. L'Assessore Grilli Elena, partecipa in videoconferenza da remoto tramite piattaforma WhatsApp. Come da Regolamento succitato, la seduta si deve considerare svolta nella Residenza Comunale.

All'appello risultano presenti:

		Presenti/Assenti
GANDOLFI ROMEO	SINDACO	Presente
PIZZELLI PAOLA	VICE SINDACO	Presente
MORGANTI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
BRAUNER FRANCO	ASSESSORE	Presente
MINARI MARCELLO	ASSESSORE	Presente
GRILLI ELENA	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti		6
Totale Assenti		0

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO Dott.ssa CALMI MARILENA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GANDOLFI ROMEO che dichiara aperta la seduta e la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- a) con deliberazione del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 47 del 17 luglio 2026 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del bacino territoriale della provincia di Piacenza, gestito da Iren Ambiente S.p.A., che costituisce la base per la successiva determinazione della TARI da parte dei Comuni (art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147);
- b) nel corso del procedimento sono emersi maggiori costi rispetto alle previsioni, riferiti anche agli anni 2023, 2024 e 2025, per circa euro 10 milioni, di cui circa euro 9 milioni da recuperare nel periodo 2026-2029, ricondotti, tra l'altro, allo scostamento tra le quantità di rifiuti previste e quelle rilevate;
- c) secondo quanto rappresentato dai Comuni interessati, la documentazione relativa ai maggiori costi e ai conguagli sarebbe stata messa a disposizione degli enti in prossimità della conclusione del procedimento, senza consentirne un adeguato approfondimento;
- d) il Consiglio Locale di ATERSIR di Piacenza ha espresso sulla proposta di PEF il voto contrario della pressoché totalità dei rappresentanti degli enti locali, mentre il Consiglio d'Ambito ha comunque proceduto all'approvazione del PEF;
- e) i Comuni interessati, pur riconoscendo le competenze istituzionali di ATERSIR, intendono sottoporre a verifica la legittimità della deliberazione n. 47/2026, con particolare riferimento all'istruttoria, ai dati utilizzati, alla motivazione, all'applicazione della disciplina regolatoria e alla coerenza delle determinazioni assunte con gli atti di affidamento e con il contratto di servizio;
- f) a tal fine i Comuni intendono avvalersi di un unico professionista legale, con incarico articolato in una fase preliminare, di esame della documentazione e formulazione di un parere sulla sussistenza dei presupposti per l'impugnazione, e in una eventuale fase giudiziale, da attivare solo ove ne ricorrano i presupposti;

CONSIDERATO CHE

- è stato predisposto lo schema di «Accordo tra Comuni per la proposizione e la gestione coordinata del ricorso avverso la deliberazione del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 47 del 17 luglio 2026 e per la ripartizione e la gestione delle relative spese» (di seguito «Accordo»), allegato al presente atto quale **Allegato 1** per costituirne parte integrante e sostanziale, comprensivo della Tabella di cui all'Allegato A dell'Accordo;
- l'Accordo coinvolge n. 30 Comuni aderenti, di cui n. 3 Comuni Ricorrenti (il Comune di Podenzano, quale Comune Capofila, e i Comuni di Fiorenzuola d'Arda e di Castel San Giovanni, quali Comuni Ricorrenti/Coordinatori), n. 22 Comuni Finanziatori Ricorso e n. 5 Comuni Finanziatori Parere, questi ultimi partecipanti alla sola spesa della fase preliminare;
- il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale sarà proposto esclusivamente dai Comuni Ricorrenti, ciascuno con propria procura alle liti, mentre i Comuni Finanziatori non assumono la qualità di parte e partecipano alla sola ripartizione delle spese (artt. 4 e 7 dell'Accordo);
- il Comune di Podenzano, quale Comune Capofila, è l'unico referente amministrativo e contrattuale del professionista incaricato, cura l'affidamento dell'incarico con un unico provvedimento e un unico disciplinare, anticipa le spese e provvede a richiedere e riscuotere le quote dovute da tutti i Comuni aderenti (artt. 3, 6, 10 e 11 dell'Accordo);
- sentito per le vie brevi il professionista individuato Prof. Avv. Giuseppe Manfredi, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Piacenza, con studio in Via Sant'Antonino 28, 29121 Piacenza

(PC), il costo complessivo dell'incarico è stabilito in € 31.822,01, onnicomprensivo, così articolato (art. 10, comma 1, dell'Accordo): € 8.948,90 per la fase preliminare (parere) ed € 22.873,11 per la fase giudiziale (ricorso al TAR);

- la ripartizione della spesa avviene, distintamente per fase, per il 50% in parti uguali e per il 50% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2025: il costo del parere tra tutti i Comuni aderenti, il costo del ricorso tra i soli Comuni partecipanti alla fase giudiziale (art. 10, comma 2);
- la quota a carico del Comune di Fiorenzuola d'Arda è, determinata nell'Allegato A dell'Accordo, è pari a € 610,32 per la fase preliminare e a € 1.932,07 per la fase giudiziale, per complessivi € 2.542,39;
- la fase giudiziale è attivata esclusivamente dopo l'acquisizione del parere preliminare e le conseguenti determinazioni dei Comuni Ricorrenti e dei Comuni Finanziatori Ricorso (art. 9 dell'Accordo), e la relativa spesa è anticipata dal Comune Capofila solo a seguito di tale attivazione (art. 10, comma 6);
- l'Accordo non costituisce servizio associato, non trasferisce funzioni amministrative e non dà luogo alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, ma disciplina una forma di collaborazione amministrativa e organizzativa tra enti per la tutela di un interesse comune e per la ripartizione delle relative spese (art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241);

RITENUTO

- che sussista l'interesse del Comune a verificare la legittimità della deliberazione n. 47/2026, in considerazione dell'impatto del PEF 2026-2029 sulla determinazione della TARI e, quindi, sui cittadini e sul bilancio dell'ente;
- che la gestione coordinata dell'iniziativa con gli altri Comuni del bacino risponda a criteri di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, consentendo di ripartire il costo dell'incarico legale e di unificare il rapporto con il professionista;
- che la competenza ad approvare l'Accordo spetti alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990 che, per quanto sopra, non rientra tra le convenzioni di competenza consiliare di cui all'art. 42, comma 2, lett. c), del medesimo decreto, e non comporta trasferimento di funzioni o costituzione di forme associative;

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- gli artt. 42, 48, 49, 50, 107, 134, 179, 183 e 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, istitutiva di ATERSIR, e l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di funzioni di regolazione dell'ARERA nel settore dei rifiuti;
- il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), in particolare l'art. 29;
- l'art. 56, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di servizi legali, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Codice;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e il relativo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per quanto applicabile;
- il Regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- lo Statuto comunale e il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 16/12/2025, e il Piano Esecutivo di Gestione vigente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 18/12/2025;

•

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

- del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lettera b) della L. n.213/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, l'«Accordo tra Comuni per la proposizione e la gestione coordinata del ricorso avverso la deliberazione del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 47 del 17 luglio 2026 e per la ripartizione e la gestione delle relative spese», nel testo allegato al presente atto sotto la lettera **Allegato 1**, comprensivo della Tabella di cui all'Allegato A dell'Accordo, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. DI ASSUMERE, per l'effetto, il ruolo di Comune Ricorrente/Coordinatore 1 (art. 4 e 7 dell'Accordo), con i compiti e le responsabilità ivi previsti;

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, Geom. Romeo Gandolfi, alla sottoscrizione dell'Accordo, con facoltà di apportare le modifiche di natura formale o di coordinamento che si rendessero necessarie e che non incidano sugli elementi indicati dall'art. 18, comma 2, dell'Accordo;

4. DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo massimo dell'incarico è pari a € 31.822,01, onnicomprensivo, e che il Comune di Podenzano, quale Comune Capofila, lo anticipa in due distinte tranches:

- a) € 8.948,90 per la fase preliminare (parere), di cui € 610,32 a carico del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- b) € 22.873,11 per la fase giudiziale (ricorso al TAR), da anticipare soltanto a seguito dell'attivazione della fase ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo, di cui € 1.932,07 a carico del Comune di Fiorenzuola d'Arda;

5. DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane affinché, nel rispetto delle proprie competenze (artt. 107 e 183 del TUEL) e dell'art. 4 dell'Accordo:

a) collabori in particolare:

- alla raccolta della documentazione;
- al raccordo con gli altri Comuni aderenti;
- alla verifica della completezza delle informazioni raccolte;
- alla partecipazione al Comitato di Coordinamento;
- al monitoraggio dell'attività complessiva;
- alle ulteriori attività di supporto concordate;

b) assuma i relativi impegni di spesa, distintamente per fase, con imputazione su apposito capitolo che verrà istituito e dotato di stanziamento con la prima variazione utile del bilancio di previsione 2026-2028, secondo i principi contabili vigenti;

c) non assuma alcuna attività ulteriore comportante incrementi di spesa, tra quelle indicate all'art. 13 dell'Accordo, senza la preventiva autorizzazione prevista dall'Accordo stesso e senza copertura finanziaria;

6. DI DESIGNARE quale rappresentante del Comune di Fiorenzuola d'Arda nel Comitato di Coordinamento di cui all'art. 5 dell'Accordo, il Sindaco Geom. Romeo Gandolfi;

7. DI DARE ATTO che l'Accordo non comporta responsabilità solidale tra i Comuni aderenti (art. 19) e che il Comune di Fiorenzuola d'Arda risponde esclusivamente per la propria quota e per le obbligazioni espressamente assunte;

8. DI DARE ATTO che gli estremi del presente atto saranno riportati nel testo dell'Accordo prima della sottoscrizione;

9. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line e, per quanto applicabile, nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, per poter sottoscrivere l'Accordo e conseguentemente consentire al Comune capofila di avviare l'incarico professionale in tempo utile rispetto ai termini di impugnazione di cui all'art. 29 del Codice del processo amministrativo, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.

La seduta è tolta alle ore 17:23.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GANDOLFI ROMEO

IL VICE SEGRETARIO
CALMI MARILENA

ACCORDO TRA COMUNI PER LA PROPOSIZIONE E LA GESTIONE COORDINATA DEL RICORSO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR N. 47 DEL 17 LUGLIO 2026 E PER LA RIPARTIZIONE E LA GESTIONE DELLE RELATIVE SPESE

TRA:

Il **Comune di Podenzano**, con sede in Podenzano (PC), Via Monte Grappa 100, C.F. 80003050335, in persona del Sindaco pro tempore Ing. Riccardo Sparzagni autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con deliberazione _____ n. ____ del _____, di seguito denominato **“Comune Capofila”**;

Il **Comune di Fiorenzuola d'Arda**, con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Piazzale San Giovanni 1, C.F. 00115070336, in persona del Sindaco pro tempore Geom. Romeo Gandolfi, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con deliberazione _____ n. ____ del _____, di seguito denominato **“Comune Ricorrente/Coordinatore 1”**;

Il **Comune di Castel San Giovanni**, con sede in Castel San Giovanni (PC), Piazza XX Settembre 2, C.F. 00232420331, in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa Valentina Stragliati, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con deliberazione _____ n. ____ del _____, di seguito denominato **“Comune Ricorrente/Coordinatore 2”**;

e i seguenti ulteriori n. 27 Comuni:

1. Comune di Rottofreno;
2. Comune di Carpaneto Piacentino;
3. Comune di Gossolengo;
4. Comune di San Giorgio Piacentino;
5. Comune di Caorso;
6. Comune di Ponte dell'Olio;
7. Comune di Alseno;
8. Comune di Cortemaggiore;
9. Comune di Castell'Arquato;
10. Comune di Vigolzone;
11. Comune di Alta Val Tidone;
12. Comune di Bettola;
13. Comune di Gropparello;
14. Comune di Pianello Val Tidone;
15. Comune di Gazzola;

16. Comune di Villanova sull'Arda;
17. Comune di Ferriere;
18. Comune di Farini;
19. Comune di Besenzone;
20. Comune di Morfasso;
21. Comune di San Pietro in Cerro;
22. Comune di Piozzano;
23. Comune di Borgonovo Val Tidone;
24. Comune di Rivergaro;
25. Comune di Cadeo;
26. Comune di Monticelli d'Ongina;
27. Comune di Ziano Piacentino.

ciascuno rappresentato dal Sindaco pro tempore o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione in forza dei rispettivi atti di autorizzazione.

I predetti Comuni sono di seguito, congiuntamente, denominati **"Comuni aderenti"**.

Nell'ambito dei Comuni aderenti, il Comune Capofila e i due Comuni Ricorrenti/Coordinatori, di seguito congiuntamente denominati **"Comuni Ricorrenti"**, assumono la veste di parti ricorrenti nel giudizio dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Comune Capofila cura il rapporto amministrativo e contrattuale con il professionista incaricato e provvede al conferimento dell'incarico, mentre ciascuno dei tre Comuni Ricorrenti conferisce direttamente al professionista la propria procura alle liti.

Gli altri ventisette Comuni, di seguito congiuntamente denominati **"Comuni Finanziatori"**, non assumono la veste di parte nel giudizio e partecipano all'iniziativa esclusivamente mediante il finanziamento pro quota delle relative spese, senza conferire procura alle liti al professionista incaricato. Il finanziamento può riguardare, a scelta di ciascun Comune e secondo quanto indicato al momento dell'adesione e nell'Allegato A:

- a) la sola fase preliminare, consistente nell'acquisizione del parere legale: tali Comuni, in numero di cinque, sono di seguito denominati **"Comuni Finanziatori Parere"**;
- b) sia la fase preliminare sia la fase giudiziale: tali Comuni, in numero di ventidue, sono di seguito denominati **"Comuni Finanziatori Ricorso"**.

I Comuni interessati ad acquisire il solo parere, che parteciperanno esclusivamente alla spesa relativa al parere (fase preliminare) e non a quella relativa al ricorso al TAR, sono i seguenti:

1. Comune di Borgonovo Val Tidone;
2. Comune di Rivergaro;

3. Comune di Monticelli d'Ongina;
4. Comune di Cadeo;
5. Comune di Ziano Piacentino.

I Comuni Ricorrenti e i Comuni Finanziatori Ricorso sono di seguito congiuntamente denominati **“Comuni partecipanti alla fase giudiziale”**. I Comuni Finanziatori Parere partecipano esclusivamente alla spesa della fase preliminare e non assumono alcun obbligo né alcun onere in relazione alla fase giudiziale.

PREMESSO CHE:

- a) con deliberazione del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 47 del 17 luglio 2026 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del bacino territoriale della provincia di Piacenza, gestito da Iren Ambiente S.p.A., che costituisce la base per la successiva determinazione della TARI da parte dei Comuni;
- b) nel corso del procedimento sono emersi maggiori costi rispetto alle previsioni, riferiti anche agli anni 2023, 2024 e 2025, per circa euro 10 milioni, di cui circa euro 9 milioni da recuperare nel periodo 2026-2029, ricondotti, tra l'altro, allo scostamento tra le quantità di rifiuti previste e quelle rilevate;
- c) i Comuni aderenti intendono verificare la correttezza e la quantificazione di tali costi e la loro effettiva riconoscibilità nel PEF, alla luce della disciplina regolatoria applicabile, degli atti di affidamento e del contratto di servizio;
- d) secondo quanto rappresentato dai Comuni aderenti, la documentazione relativa ai maggiori costi e ai conguagli sarebbe stata messa a disposizione degli enti in prossimità della conclusione del procedimento, senza consentire un adeguato approfondimento da parte degli stessi;
- e) il Consiglio Locale di ATERSIR di Piacenza ha espresso sulla proposta di PEF il voto contrario della pressoché totalità dei rappresentanti degli enti locali, mentre il Consiglio d'Ambito ha comunque proceduto all'approvazione del PEF;
- f) i Comuni aderenti, pur riconoscendo le competenze istituzionali di ATERSIR, intendono sottoporre a verifica giudiziale la legittimità della deliberazione n. 47/2026, con particolare riferimento all'istruttoria, ai dati utilizzati, alla motivazione, all'applicazione della disciplina regolatoria e alla coerenza delle determinazioni assunte con gli atti di affidamento e con il contratto di servizio;
- g) al fine di acquisire una valutazione tecnico-giuridica preliminare in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'eventuale impugnazione della deliberazione n. 47/2026, i Comuni intendono affidare a un unico professionista legale un incarico articolato in fasi, comprendente una prima fase di esame della documentazione e formulazione di un parere preliminare e, ove ne ricorrano i presupposti, una successiva fase giudiziale;
- h) l'incarico professionale sarà conferito dal Comune Capofila con un unico provvedimento e un unico disciplinare, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze degli organi e dei responsabili dell'ente, prevedendo distintamente le attività e i compensi relativi alle diverse fasi;

i) il ricorso al TAR avverso la deliberazione n. 47/2026 e gli eventuali atti presupposti, connessi e consequenziali sarà proposto esclusivamente dal Comune Capofila e dai due Comuni Ricorrenti/Coordinatori, che conferiranno direttamente le rispettive procure alle liti al professionista incaricato;

j) gli altri ventisette Comuni aderenti parteciperanno all'iniziativa esclusivamente quale finanziatori delle spese, senza assumere la qualità di parti processuali e senza conferire procura alle liti; alcuni di essi (Comuni Finanziatori Parere) hanno manifestato la volontà di sostenere unicamente la spesa della fase preliminare di acquisizione del parere legale, senza assumere impegni di spesa per la fase giudiziale, mentre gli altri (Comuni Finanziatori Ricorso) sosterranno la spesa di entrambe le fasi;

k) per semplificare la gestione amministrativa dell'iniziativa, il Comune Capofila sarà l'unico referente amministrativo e contrattuale del professionista e sarà altresì l'unico soggetto incaricato di richiedere e riscuotere le quote dovute da tutti i Comuni aderenti;

l) in ragione della necessità di assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse necessarie all'avvio dell'incarico, il costo massimo iniziale dell'incarico sarà anticipato dal Comune Capofila che provvederà a richiedere il rimborso agli altri Comuni, ciascuno in ragione della propria tipologia di adesione e delle fasi dell'incarico effettivamente attivate;

m) il presente Accordo non costituisce un servizio associato, non trasferisce funzioni amministrative e non determina la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, ma disciplina esclusivamente una forma di collaborazione amministrativa e organizzativa tra enti per la tutela di un interesse comune e per la gestione e ripartizione delle relative spese;

n) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

o) restano ferme le competenze dei singoli Comuni in ordine all'adozione dei propri atti amministrativi, all'assunzione degli impegni di spesa, alla relativa copertura finanziaria e alle determinazioni inerenti alla propria posizione processuale;

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107, 183, 191 e 194;
- la normativa vigente in materia di processo amministrativo;
- la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra i Comuni aderenti per la valutazione, la proposizione e la gestione coordinata del ricorso avverso la deliberazione del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 47 del 17 luglio 2026, avente ad oggetto l'approvazione del PEF 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo al bacino territoriale della provincia di Piacenza, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, avverso gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
2. Il presente Accordo disciplina in particolare:
 - a) le attività istruttorie e documentali preliminari;
 - b) l'acquisizione del parere legale preliminare;
 - c) l'eventuale proposizione del ricorso da parte dei soli Comuni Ricorrenti;
 - d) il coordinamento delle attività necessarie alla gestione del contenzioso;
 - e) l'individuazione e l'affidamento a un unico professionista dell'incarico legale;
 - f) il conferimento delle procure alle liti da parte dei soli Comuni Ricorrenti;
 - g) la gestione unitaria del rapporto amministrativo e contrattuale con il professionista da parte del Comune Capofila;
 - h) la ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti, distintamente per la fase preliminare e per la fase giudiziale, e la possibilità per alcuni Comuni di limitare la propria partecipazione alla sola spesa della fase preliminare;
 - i) l'anticipazione iniziale delle spese da parte del Comune Capofila;**
 - j) la richiesta e la riscossione delle quote di partecipazione da parte del Comune Capofila;
 - k) le modalità di eventuale prosecuzione del contenzioso;
 - l) le modalità di eventuale acquisizione di ulteriori pareri legali di interesse comune.

Art. 3 – Comune Capofila

1. È individuato quale Comune Capofila il Comune di Podenzano.
2. Il Comune Capofila costituisce l'unico referente amministrativo e contrattuale del professionista incaricato.
3. Il Comune Capofila provvede, nei limiti delle competenze dei propri organi e responsabili, a:
 - a) curare gli adempimenti necessari per l'affidamento dell'incarico;
 - b) adottare il provvedimento di affidamento;
 - c) assumere i relativi impegni di spesa;
 - d) sottoscrivere il disciplinare di incarico;

- e) gestire il rapporto contrattuale con il professionista;
- f) raccogliere e trasmettere la documentazione necessaria;
- g) coordinare le comunicazioni amministrative con il professionista;
- h) ricevere le fatture;
- i) liquidare e pagare le competenze professionali;
- j) richiedere a tutti i Comuni aderenti il versamento delle rispettive quote, in relazione alla tipologia di adesione di ciascun Comune e alle fasi dell'incarico attivate;
- k) riscuotere e contabilizzare le somme versate dai Comuni;
- l) predisporre la rendicontazione dell'iniziativa, distintamente per fase;
- m) gestire le eventuali somme ancora da riscuotere.

- 4. Il Comune Capofila non può assumere obbligazioni ulteriori rispetto a quelle autorizzate dai propri competenti organi e responsabili e dotate della necessaria copertura finanziaria.

Art. 4 – Comuni Ricorrenti- Coordinatori

- 1. Sono individuati quali Comuni Ricorrenti/Coordinatori:
 - Comune di Fiorenzuola d'Arda – Coordinatore 1;
 - Comune di Castel San Giovanni – Coordinatore 2.
- 2. Il Comune Capofila e i due Comuni Ricorrenti/Coordinatori costituiscono congiuntamente i **Comuni Ricorrenti**.
- 3. I Comuni Ricorrenti sono gli unici Comuni aderenti che assumono la veste di parti nel giudizio.
- 4. I Comuni Coordinatori svolgono funzioni di supporto organizzativo e istruttorio al Comune Capofila.
- 5. I Comuni Coordinatori collaborano in particolare:
 - a) alla raccolta della documentazione;
 - b) al raccordo con gli altri Comuni aderenti;
 - c) alla verifica della completezza delle informazioni raccolte;
 - d) alla partecipazione al Comitato di Coordinamento;
 - e) al monitoraggio dell'attività complessiva;
 - f) alle ulteriori attività di supporto concordate.
- 6. I Comuni Coordinatori non sono titolari del rapporto contrattuale con il professionista.

7. I Comuni Coordinatori non possono modificare, integrare, sospendere o revocare autonomamente l'incarico professionale.

Art. 5 – Comitato di Coordinamento

1. È istituito un Comitato di Coordinamento composto da un rappresentante del:
 - Comune Capofila;
 - Comune Ricorrente/Coordinatore 1;
 - Comune Ricorrente/Coordinatore 2.
2. Il Comitato:
 - a) verifica lo stato di avanzamento delle attività;
 - b) coordina la raccolta della documentazione;
 - c) esamina le comunicazioni del professionista;
 - d) formula indirizzi condivisi da trasmettere al professionista per il tramite del Comune Capofila;
 - e) esamina eventuali esigenze di modifica o integrazione dell'incarico;
 - f) valuta le proposte relative a motivi aggiunti, istanze cautelari, appelli e ulteriori fasi processuali;
 - g) verifica l'andamento finanziario dell'iniziativa;
 - h) esamina le richieste di ulteriori pareri legali.
3. Le determinazioni del Comitato hanno natura di coordinamento e non sostituiscono gli atti amministrativi che devono essere adottati dai singoli Comuni secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Le determinazioni del Comitato sono assunte all'unanimità dei tre componenti.
5. Il Comune Capofila provvede agli adempimenti esecutivi conseguenti alle determinazioni del Comitato, previa adozione degli eventuali atti amministrativi e contabili necessari.
6. Le determinazioni del Comitato relative alla fase giudiziale e alle attività ulteriori di cui all'art. 13 non producono effetti economici a carico dei Comuni Finanziatori Parere.

Art. 6 – Individuazione e affidamento del professionista

1. I Comuni aderenti intendono avvalersi di un unico professionista legale per le attività oggetto del presente Accordo.
2. Il Comune Capofila procede all'individuazione e all'affidamento dell'incarico nel rispetto della normativa vigente applicabile alle amministrazioni pubbliche e agli incarichi legali.

3. L'incarico è conferito con un unico provvedimento e mediante un unico disciplinare, articolato nelle seguenti fasi:

- a) **fase preliminare**, consistente nell'esame della documentazione e nella formulazione del parere legale sulla sussistenza dei presupposti per l'eventuale ricorso;
- b) **fase giudiziale**, da attivare esclusivamente a seguito del parere preliminare e delle determinazioni assunte dai Comuni Ricorrenti e dai Comuni Finanziatori Ricorso ai sensi dell'art. 9;
- c) eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate secondo il presente Accordo.

4. Il disciplinare deve indicare almeno:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) attività comprese;
- c) compensi distinti per le diverse fasi, in modo da consentire la separata imputazione e rendicontazione dei relativi costi;
- d) eventuali spese e oneri;
- e) modalità di pagamento;
- f) durata;
- g) eventuali attività escluse;
- h) condizioni per l'attivazione delle singole fasi;
- i) modalità di comunicazione con il Comune Capofila;
- j) condizioni per eventuali prestazioni ulteriori.

5. Il professionista non potrà svolgere attività ulteriori rispetto a quelle autorizzate e finanziariamente impegnate dal Comune Capofila.

Art. 7 – Procure alle liti e posizione processuale

1. Il presente Accordo non attribuisce al Comune Capofila alcuna rappresentanza processuale dei Comuni diversi da quelli che partecipano al giudizio.

2. Assumono la veste di parti ricorrenti esclusivamente:

- a) il Comune Capofila;
- b) il Comune Ricorrente/Coordinatore 1;
- c) il Comune Ricorrente/Coordinatore 2.

3. Ciascun Comune Ricorrente conferisce direttamente al professionista la propria procura alle liti, secondo la normativa processuale applicabile.

4. I Comuni Finanziatori Ricorso non conferiscono procura alle liti e non assumono la qualità di parti processuali.
5. Ciascun Comune Ricorrente rimane autonomo titolare della propria posizione processuale.
6. La rinuncia al ricorso, l'acquiescenza, la transazione o altra determinazione incidente direttamente sulla posizione processuale di un singolo Comune richiede la preventiva autorizzazione dell'ente interessato secondo il proprio ordinamento.

Art. 8 – Parere legale preliminare

1. La prima fase dell'incarico consiste nell'esame della documentazione disponibile e nella formulazione da parte del professionista di un parere legale preliminare sulla sussistenza dei presupposti per l'eventuale proposizione del ricorso.
2. Il parere preliminare non determina automaticamente l'obbligo di proporre il ricorso.
3. Il compenso relativo alla fase preliminare è dovuto secondo quanto stabilito nel disciplinare di incarico ed è a carico di tutti i Comuni aderenti, compresi i Comuni Finanziatori Parere, secondo quanto previsto dall'art. 10.
4. Il parere preliminare è trasmesso dal Comune Capofila a tutti i Comuni aderenti, compresi i Comuni Finanziatori Parere, che lo utilizzano per le proprie determinazioni. La partecipazione alla sola spesa della fase preliminare non comporta alcun obbligo di partecipare alla fase giudiziale.

Art. 9 – Attivazione della fase giudiziale

1. Qualora, sulla base del parere preliminare, i Comuni Ricorrenti e i Comuni Finanziatori Ricorso ritengano di procedere al ricorso, con il presente accordo danno mandato ai Comuni Ricorrenti di adottare gli atti necessari alla proposizione del ricorso.
2. Il Comune Capofila, acquisiti gli atti necessari e le procure alle liti, comunica al professionista l'attivazione della fase giudiziale.
3. Il professionista procede alla predisposizione e alla proposizione del ricorso nei termini processuali applicabili.
4. La fase giudiziale è finanziata nei limiti dell'importo previsto nel disciplinare di incarico, esclusivamente dai Comuni partecipanti alla fase giudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 10.
5. I Comuni Finanziatori Parere non partecipano alla decisione sull'attivazione della fase giudiziale, non assumono alcun obbligo di finanziamento della stessa e non possono essere chiamati dal Comune Capofila al versamento di alcuna somma a tale titolo. Il Comune Capofila informa tempestivamente tutti i Comuni aderenti dell'esito del parere e dell'eventuale attivazione della fase giudiziale.
6. Entro il termine fissato dal Comitato di Coordinamento, e comunque in tempo utile per la quantificazione delle quote e per il rispetto dei termini processuali, ciascun Comune

Finanziatore Parere può comunicare per iscritto al Comune Capofila, previa adozione degli atti necessari secondo il proprio ordinamento, la volontà di partecipare al finanziamento della fase giudiziale. Dalla data di tale comunicazione il Comune assume la qualità di Comune Finanziatore Ricorso e concorre alla spesa della fase giudiziale secondo l'art. 10. Decorso il termine, l'adesione alla fase giudiziale non è più ammessa.

Art. 10 – Costo dell'incarico e ripartizione delle spese

1. Il costo complessivo dell'incarico è stabilito in € 31.822,01, onnicomprensivo (comprensivo di IVA, CPA, spese generali e altri oneri, ove dovuti), ed è così articolato:
 - a) valore del parere (fase preliminare): € 8.948,90, onnicomprensivo;
 - b) valore del ricorso al TAR (fase giudiziale): € 22.873,11, onnicomprensivo.
2. Il costo dell'incarico professionale, nei limiti dell'importo effettivamente sostenuto dal Comune Capofila, è ripartito distintamente per ciascuna fase secondo i seguenti criteri:
 - a) il costo del parere è ripartito per il 50% in parti uguali e per il 50% sulla base del numero di abitanti calcolati al 31/12/2025 tra tutti i Comuni aderenti al presente Accordo, compresi i Comuni Finanziatori Parere;
 - b) il costo del ricorso al TAR è ripartito per il 50% in parti uguali e per il 50% sulla base del numero di abitanti calcolati al 31/12/2025 tra i soli Comuni partecipanti alla fase giudiziale, ossia i Comuni Ricorrenti e i Comuni Finanziatori Ricorso, con esclusione dei Comuni Finanziatori Parere.
3. Il numero complessivo dei Comuni aderenti è pari a n. 30, di cui n. 3 Comuni Ricorrenti, n. 22 Comuni Finanziatori Ricorso e n. 5 Comuni Finanziatori Parere. Il numero dei Comuni partecipanti alla fase giudiziale è pari a n. 25.
4. La quota di partecipazione alla spesa è pertanto determinata come da Tabella allegato A e ciascun Comune è tenuto al versamento delle quote secondo la propria tipologia di adesione in modo differenziato a seconda che il singolo Comune aderisca solamente alla prima fase (fase preliminare) ovvero anche alla seconda fase (fase giudiziale).
5. I medesimi criteri di ripartizione si applicano, nell'ambito di ciascuna fase, a tutti i Comuni tenuti al relativo versamento, senza distinzione tra:
 - a) Comune Capofila;
 - b) Comune Ricorrente/Coordinatore 1;
 - c) Comune Ricorrente/Coordinatore 2;
 - d) altri Comuni aderenti.
6. Il Comune Capofila è l'unico Comune che anticipa inizialmente il costo dell'incarico, nei limiti dell'importo autorizzato e degli impegni di spesa assunti per ciascuna fase. Il costo del ricorso al TAR è anticipato soltanto a seguito dell'attivazione della fase giudiziale ai sensi dell'art. 9.

7. Successivamente, il Comune Capofila richiede direttamente a ciascun Comune aderente, compresi i due Comuni Ricorrenti/Coordinatori, il versamento della quota o delle quote dovute in base alla propria tipologia di adesione: la quota per il parere a tutti i Comuni aderenti; la quota per il ricorso al TAR ai soli Comuni partecipanti alla fase giudiziale.
8. Nessun Comune è tenuto a sostenere, in via definitiva, una quota superiore o inferiore a quella prevista nella Tabella allegato A, salvo eventuali conguagli derivanti dalla diversa quantificazione della spesa effettivamente sostenuta.
9. I Comuni Finanziatori Parere non sono tenuti al versamento di alcuna somma, né a titolo di quota né a titolo di conguaglio, in relazione alla fase giudiziale, alle attività ulteriori di cui all'art. 13 e a ogni altro onere connesso alla fase giudiziale, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 9, comma 6.
10. Qualora il costo effettivamente sostenuto per una o entrambe le fasi risulti diverso dall'importo preventivato, il Comune Capofila procede alla rideterminazione delle quote, distintamente per ciascuna fase, e provvede al conseguente conguaglio. Le eventuali differenze di arrotondamento sono regolate in sede di conguaglio finale.

Art. 11 - Affidamento dell'incarico e richiesta e riscossione delle quote

1. Il Comune Capofila procede all'affidamento dell'incarico al professionista individuato in accordo con i Comuni sottoscrittori, provvedendo al relativo impegno di spesa nonché a richiedere a ciascun Comune aderente la rispettiva quota di partecipazione alla spesa, in relazione alla tipologia di adesione e alle fasi dell'incarico attivate.
2. Tutti i Comuni aderenti, compresi i due Comuni Coordinatori, versano la propria quota direttamente al Comune Capofila.
3. Nessun Comune diverso dal Capofila è incaricato della riscossione delle quote degli altri Comuni.
4. La quota relativa alla fase giudiziale è richiesta dal Comune Capofila soltanto dopo l'attivazione della fase giudiziale ai sensi dell'art. 9 ed esclusivamente ai Comuni partecipanti alla fase giudiziale.

Art. 12- Mancato versamento delle quote

1. Il mancato pagamento da parte di un Comune non comporta automaticamente l'aumento della quota dovuta dagli altri Comuni.
2. Il Comune Capofila provvede direttamente a sollecitare il Comune inadempiente.
3. In caso di persistente mancato pagamento, il Comune Capofila procede alle attività amministrative necessarie per il recupero della somma, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Comune inadempiente resta obbligato per la propria quota.
5. Le somme non riscosse non possono essere automaticamente poste a carico degli altri Comuni.

Art. 13 – Eventuali maggiori costi e ulteriori attività processuali

1. Sono considerate attività ulteriori, a titolo esemplificativo:
 - a) motivi aggiunti;
 - b) nuove istanze cautelari non comprese nell'incarico originario;
 - c) attività processuali ulteriori;
 - d) appello;
 - e) revocazione;
 - f) giudizio di ottemperanza;
 - g) ulteriori gradi o fasi del giudizio;
 - h) ulteriori pareri legali se ritenuti necessari
2. Nessuna attività ulteriore comportante un incremento del compenso può essere affidata dal Comune Capofila senza la preventiva autorizzazione prevista dal presente Accordo e senza la necessaria copertura finanziaria.
3. Il Comitato di Coordinamento può formulare una proposta comune in ordine alla necessità dell'attività ulteriore.
4. La proposta del Comitato non sostituisce gli atti che devono essere adottati dai singoli Comuni secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Per le attività che incidono sulla posizione processuale dei Comuni Ricorrenti, ciascun Comune interessato assume autonomamente le proprie determinazioni.
6. Le attività ulteriori di cui al comma 1 sono a carico dei soli Comuni partecipanti alla fase giudiziale. I Comuni Finanziatori Parere non sono tenuti a concorrere alla relativa spesa, salvo che manifestino espressamente, con atto formale, la volontà di partecipare al costo di ulteriori pareri legali di interesse comune.

Art. 14 – Rapporti con il professionista

1. Il Comune Capofila è l'unico referente amministrativo e contrattuale del professionista.
2. I Comuni Coordinatori e gli altri Comuni aderenti trasmettono documentazione e informazioni al professionista secondo le modalità organizzative stabilite dal Comune Capofila.
3. Il professionista mantiene, per quanto riguarda il giudizio, il rapporto processuale con ciascun Comune Ricorrente in ragione della rispettiva procura alle liti.
4. Il professionista non può assumere istruzioni processuali da Comuni che non siano parti del giudizio.
5. Eventuali comunicazioni aventi rilevanza contrattuale devono essere effettuate dal Comune Capofila.

Art. 15 – Autonomia dei singoli Comuni

1. Il presente Accordo non limita l'autonomia istituzionale e amministrativa dei singoli Comuni.
2. Ciascun Comune rimane autonomamente responsabile:
 - a) dell'adozione dei propri atti;
 - b) della relativa copertura finanziaria;
 - c) degli impegni di spesa di propria competenza;
 - d) delle proprie determinazioni processuali, ove assuma la qualità di parte;
 - e) degli adempimenti previsti dal proprio ordinamento.
3. Il presente Accordo non comporta trasferimento di funzioni amministrative al Comune Capofila, salvo le attività di gestione e coordinamento espressamente disciplinate.

Art. 16 – Durata

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
2. L'Accordo rimane efficace fino alla conclusione delle attività previste e alla completa definizione dei rapporti finanziari tra i Comuni aderenti.
3. L'eventuale prosecuzione del contenzioso in ulteriori gradi o fasi è disciplinata secondo le disposizioni del presente Accordo e previa adozione degli atti necessari.

Art. 17 – Recesso

1. Il recesso di un Comune successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo è ammesso purché non pregiudichi gli atti già compiuti e le obbligazioni già validamente assunte.
2. Il Comune recedente resta obbligato al pagamento della propria quota relativa alle attività già eseguite o alle obbligazioni già validamente assunte.
3. Il recesso non comporta la restituzione delle somme relative ad attività già eseguite.
4. Qualora il recesso riguardi un Comune Ricorrente, esso non produce effetti sulla posizione degli altri Comuni Ricorrenti, che assumono autonomamente le determinazioni necessarie secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Il Comune Finanziatore Ricorso che recede prima dell'attivazione della fase giudiziale assume la qualità di Comune Finanziatore Parere e resta obbligato esclusivamente al pagamento della quota per il parere.

Art. 18 – Modifiche dell'Accordo

1. Ogni modifica del presente Accordo deve essere formalizzata per iscritto e approvata secondo le competenze dei singoli enti.

2. Devono essere formalmente approvate, in particolare, le modifiche riguardanti:

- a) il Comune Capofila;
- b) i Comuni Ricorrenti/Coordinatori;
- c) il criterio di ripartizione della spesa;
- d) le quote individuali e la tipologia di adesione dei singoli Comuni;
- e) l'importo massimo dell'incarico;
- f) le modalità di anticipazione;
- g) la gestione delle somme;
- h) l'eventuale prosecuzione del contenzioso;
- i) il sistema di richiesta e riscossione delle quote.

Art. 19 – Responsabilità

- 1. Ciascun Comune è responsabile degli atti e degli adempimenti di propria competenza.
- 2. Il Comune Capofila è responsabile della gestione amministrativa e contrattuale dell'incarico professionale.
- 3. Il Comune Capofila è altresì responsabile della gestione amministrativa delle richieste, della riscossione e della rendicontazione delle quote dovute dai Comuni aderenti.
- 4. I Comuni Coordinatori sono responsabili delle attività di supporto e coordinamento loro attribuite.
- 5. Il presente Accordo non determina responsabilità solidale tra i Comuni aderenti per obbligazioni diverse da quelle espressamente assunte.
- 6. In particolare, ciascun Comune resta obbligato esclusivamente per la propria quota di partecipazione alla spesa, determinata in relazione alla propria tipologia di adesione, salvo specifiche e ulteriori obbligazioni validamente assunte. I Comuni Finanziatori Parere non rispondono di alcuna obbligazione relativa alla fase giudiziale.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

- 1. I Comuni aderenti trattano i dati personali necessari all'attuazione del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 2. Ciascun Comune provvede, per quanto di propria competenza, agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 21 – Controversie tra i Comuni

- 1. Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo sono preliminarmente sottoposte al Comitato di Coordinamento.
- 2. Il Comitato tenta di favorire una soluzione condivisa.

3. Qualora non sia possibile raggiungere una soluzione, ciascun Comune potrà avvalersi degli strumenti previsti dall'ordinamento.
4. Il presente articolo non incide sulla competenza degli organi giurisdizionali eventualmente prevista dalla legge.

Art. 22 – Rendicontazione finale

1. Al termine delle attività, il Comune Capofila predispone un rendiconto finale.
2. Il rendiconto indica almeno:
 - a) il costo complessivamente sostenuto, distinto tra parere e ricorso al TAR;
 - b) le somme anticipate dal Comune Capofila;
 - c) le somme versate dagli altri Comuni, distinte per fase;
 - d) le somme pagate al professionista;
 - e) le somme ancora da riscuotere;
 - f) le eventuali economie;
 - g) le somme restituite o da restituire;
 - h) le eventuali posizioni debitorie ancora aperte.
3. Il rendiconto è trasmesso a tutti i Comuni aderenti.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni vigenti in materia di amministrazione pubblica, enti locali, contabilità pubblica, incarichi legali, processo amministrativo e protezione dei dati personali.
 2. Il presente Accordo è sottoscritto dai rappresentanti dei Comuni aderenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. Le sottoscrizioni sono effettuate secondo le modalità richieste dalla disciplina applicabile agli accordi tra pubbliche amministrazioni.
-

ELENCO DEI COMUNI ADERENTI E QUOTE

N.	Comune	Tipologia di adesione	Quota parere	Quota ricorso al TAR	Quota Totale
1	Comune Capofila: Podenzano	Comune Ricorrente	425,76 €	1.341,94 €	1.767,70 €
2	Coordinatore 1: Fiorenzuola d'Arda	Comune Ricorrente	610,32 €	1.932,07 €	2.542,39 €
3	Coordinatore 2: Castel San Giovanni	Comune Ricorrente	585,49 €	1.852,67 €	2.438,16 €
4	Comune di Rottofreno	Parere e ricorso	527,26 €	1.666,49 €	2.193,75 €
5	Comune di Carpaneto Piacentino	Parere e ricorso	386,92 €	1.217,75 €	1.604,67 €
6	Comune di Gossolengo	Parere e ricorso	323,55 €	1.015,14 €	1.338,69 €
7	Comune di San Giorgio Piacentino	Parere e ricorso	319,95 €	1.003,60 €	1.323,55 €
8	Comune di Caorso	Parere e ricorso	295,85 €	926,54 €	1.222,39 €
9	Comune di Ponte dell'Olio	Parere e ricorso	292,70 €	916,47 €	1.209,17 €
10	Comune di Alseno	Parere e ricorso	295,24 €	924,59 €	1.219,83 €

N.	Comune	Tipologia di adesione	Quota parere	Quota ricorso al TAR	Quota Totale
11	Comune di Cortemaggiore	Parere e ricorso	295,60 €	925,76 €	1.221,36 €
12	Comune di Castell'Arquato	Parere e ricorso	293,25 €	918,23 €	1.211,48 €
13	Comune di Vigolzone	Parere e ricorso	280,74 €	878,24 €	1.158,98 €
14	Comune di Alta Valtidone	Parere e ricorso	238,90 €	744,46 €	983,36 €
15	Comune di Bettola	Parere e ricorso	229,48 €	714,35 €	943,83 €
16	Comune di Gropparello	Parere e ricorso	216,79 €	673,76 €	890,55 €
17	Comune di Pianello Val Tidone	Parere e ricorso	216,00 €	671,22 €	887,22 €
18	Comune di Gazzola	Parere e ricorso	216,83 €	673,86 €	890,69 €
19	Comune di Villanova sull'Arda	Parere e ricorso	200,21 €	620,76 €	820,97 €
20	Comune di Ferriere	Parere e ricorso	182,21 €	563,17 €	745,38 €
21	Comune di Farini	Parere e ricorso	181,08 €	559,55 €	740,63 €
22	Comune di Besenzone	Parere e ricorso	177,59 €	548,40 €	725,99 €

N.	Comune	Tipologia di adesione	Quota parere	Quota ricorso al TAR	Quota Totale
23	Comune di Morfasso	Parere e ricorso	175,11 €	540,48 €	715,59 €
24	Comune di San Pietro in Cerro	Parere e ricorso	171,65 €	529,43 €	701,08 €
25	Comune di Piozzano	Parere e ricorso	166,89 €	514,18 €	681,07 €
26	Comune di Borgonovo Val Tidone	Solo parere	403,13 €	0,00 €	403,13 €
27	Comune di Rivergaro	Solo parere	368,48 €	0,00 €	368,48 €
28	Comune di Cadeo	Solo parere	336,18 €	0,00 €	336,18 €
29	Comune di Monticelli d'Ongina	Solo parere	308,88 €	0,00 €	308,88 €
30	Comuni di Ziano Piacentino	Solo parere	226,86 €	0,00 €	226,86 €

Letto e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Podenzano - Capofila

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Fiorenzuola d'Arda - Ricorrente/Coordinatore 1

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Castel San Giovanni - Ricorrente/Coordinatore 2

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Rottofreno

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Carpaneto Piacentino

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Gossolengo

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di San Giorgio Piacentino

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Caorso

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Ponte dell'Olio

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Alseno

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Cortemaggiore

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Castell'Arquato

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Vigolzone

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Alta Val Tidone

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Bettola

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Gropparello

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Pianello Val Tidone

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Gazzola

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Villanova sull'Arda

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Ferriere

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Farini

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Besenzone

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Morfasso

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di San Pietro in Cerro

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Piozzano

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Borgonovo Val Tidone

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Rivergaro

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Cadeo

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Monticelli d'Ongina

Il Sindaco pro tempore

Per il Comune di Ziano Piacentino

Il Sindaco pro tempore



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2026 / 1503

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA COMUNI PER LA PROPOSIZIONE E LA GESTIONE COORDINATA DEL RICORSO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR N. 47 DEL 17 LUGLIO 2026 E PER LA RIPARTIZIONE E LA GESTIONE DELLE RELATIVE SPESE. INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI PODENZANO QUALE COMUNE CAPOFILA E DEL COMUNE DI FIORENZUOLA QUALE RICORRENTE/COORDINATORE. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, lì 08/10/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RIVALDI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2026 / 1503

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA COMUNI PER LA PROPOSIZIONE E LA GESTIONE COORDINATA DEL RICORSO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO DI ATERSIR N. 47 DEL 17 LUGLIO 2026 E PER LA RIPARTIZIONE E LA GESTIONE DELLE RELATIVE SPESE. INDIVIDUAZIONE DEL COMUNE DI PODENZANO QUALE COMUNE CAPOFILA E DEL COMUNE DI FIORENZUOLA QUALE RICORRENTE/COORDINATORE. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 08/10/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RIVALDI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)